Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **910**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennnaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 503, 504, 505, 506 e 507, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'apparato motore che muta la denominazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 503. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia.

La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 504. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di ventiquattro per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 505. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

1) chirurgia generale;
2) pronto soccorso generale;
3) fisioterapia;

insegnamento teorico:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) semeiotica ortopedica;
4) nozioni di chirurgia generale;
5) bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

1) chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore);
2) reparti di pronto soccorso traumatologico;
3) reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
2) patologia ortopedica I;
3) clinica ortopedica I;
4) traumatologia dell'apparato locomotore I;
5) radiologia I;
6) nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
7) bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

1) reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

1) anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
2) patologia dell'apparato locomotore II;
3) clinica ortopedica II;
4) traumatologia dell'apparato locomotore II;
5) radiologia II;
6) tecnica operatoria I;
7) apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
8) elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

1) patologia dell'apparato locomotore III;
2) clinica ortopedica III;
3) traumatologia dell'apparato locomotore III;
4) tecnica operatoria II;
5) fisiokinesiterapia I;
6) neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
7) nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
2) officine ortopediche;

insegnamento teorico:

1) patologia dell'apparato locomotore IV;
2) clinica ortopedica IV;
3) traumatologia dell'apparato locomotore IV;
4) tecnica operatoria III;
5) fisioterapia II.

Art. 506. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 507. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in ortopedia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 549 e 550, relativi alla scuola di specializzazione in malattie tropicali e sub-tropicali che muta la denominazione in medicina tropicale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina tropicale

Art. 549. — La scuola di specializzazione in medicina tropicale ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive e conferisce il « diploma di specialista in medicina tropicale ».

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 550. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia;
2) entomologia e zoologia;
3) batteriologia;
4) virologia;
5) parassitologia;
6) micologia.

2° *Anno*:

7) clinica delle malattie tropicali I;
8) tecniche batteriologiche in riferimento alla patologia tropicale;
9) tecniche virologiche in riferimento alla patologia tropicale;
10) tecniche parassitologiche in riferimento alla patologia tropicale;
11) tecniche micologiche in riferimento alla patologia tropicale.

3° *Anno*:

12) clinica delle malattie tropicali II;
13) igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale;
14) immunologia, nozioni generali;
15) tecniche immunologiche in riferimento alla patologia tropicale;
16) farmacologia;
17) radiologia.

4° *Anno*:

18) clinica delle malattie tropicali III;
19) diagnostica in patologia tropicale;
20) terapia delle malattie tropicali;
21) chirurgia ed ostetricia d'urgenza;
22) dermatologia tropicale.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina tropicale gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Gli articoli 652, 653, 654, 655, 656, 657 e 658, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive (prima scuola), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive
(due scuole)

Art. 652. — Sono istituite due scuole di specializzazione in malattie infettive; la prima scuola ha sede presso l'istituto di III clinica medica generale e terapia medica, la seconda scuola presso l'istituto di malattie infettive.

Le scuole conferiscono il « diploma di specialista in malattie infettive ».

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 653. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 654. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 655. — Il numero degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:

ottanta specializzandi (venti per anno di corso) per la prima scuola;

ottanta specializzandi (venti per anno di corso) per la seconda scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 656. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

6) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
7) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
8) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
9) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
10) anatomia patologica;
11) genetica.

3° *Anno*:

12) clinica delle malattie infettive I;
13) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
14) radiologia;
15) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

16) clinica delle malattie infettive II;
17) malattie tropicali;
18) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
19) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 657. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 658. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di « specialista in malattie infettive », gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Art. 4.

Gli articoli 798, 799, 800 e 801, relativi alla prima scuola di malattie infettive, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **911.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirur-

gia, la seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica muta denominazione in prima scuola di specializzazione in anatomia patologica.

L'art. 265 è modificato nel senso che la seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **912.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua inglese
lingua tedesca
lingua francese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1981.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Mandrolisai » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Presidente della

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Mandrolisai » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Mandrolisai » formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati ovvero il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Mandrolisai » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1982.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1982, con la denominazione di origine controllata « Mandrolisai », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con

l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopracitato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Mandrolisai ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Mandrolisai » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organoelettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto della zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Mandrolisai » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 213

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI «MANDROLISAI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Mandrolisai» è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Mandrolisai» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Bovale sardo non meno del 35%;

Cannonau dal 20 al 35%;

Monica dal 20 al 35%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve degli altri vitigni «raccomandati» nelle rispettive province presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Mandrolisai comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo e Meana Sardo, in provincia di Nuoro; e del comune di Samugheo in provincia di Oristano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Mandrolisai» devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni male esposti, di scarso spessore o fortemente erosi, eccessivamente argillosi, idromorfi, derivati da qualsiasi substrato e prevalentemente da quelli calcareo marnosi del miocene e dal disfacimento di rocce effusive e quelli di zone con altimetria superiore a m 750 s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 120 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 65% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Mandrolisai» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Mandrolisai», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Rosso*»:

colore: rosso rubino tendente al rosso arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Rosato*»:

colore: rosato tendente al cerasuolo;

odore: vinoso con profumo caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto, sapido con retrogusto gradevolmente amarognolo, armonico, vellutato caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Mandrolisai» rosso ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botti di legno, ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva di 12,5 può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «superiore». Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Mandrolisai» invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva «superiore».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Mandrolisai», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
PANDOLFI

(473)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 dicembre 1981.

Dipendenza dell'agenzia consolare di seconda categoria in Belize (ex Honduras britannico).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1979, n. 741, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1979, registro n. 464, foglio n. 368, con il quale veniva istituita in Belize (ex Honduras britannico) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Guatemala;

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Belize è posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in San Josè (Repubblica di Costarica).

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1982
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 279

(696)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 febbraio 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1981, a trentasei mesi, e 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1982 e scadenza 1° settembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto il proprio decreto n. 255984/66-AS del 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981, emanato in forza della cennata legge n. 888, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1981, per lire 2.000 miliardi;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visto il proprio decreto n. 259847/66-AU dell'8 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1981, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1981, emanato in forza della cennata legge n. 119, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° settembre 1981, per lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1982 e scadenza 1° settembre 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 10,3909%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 10,40 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 255984 del 18 febbraio 1981 e n. 259847 dell'8 agosto 1981, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1982:

CCT 1° marzo 1981, a trentasei mesi, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 3;

CCT 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 2;

è determinato nella misura del 10,40%.

La spesa complessiva di L. 312.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 208.000.000.000 per i CCT 1° marzo 1981, a trentasei mesi;

di L. 104.000.000.000 per i CCT 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi;

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(771)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 dicembre 1981.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.899.387.190 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro,

assegnata alla regione Abruzzo la somma di lire 393.846.900 quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 15197 del 30 novembre 1981, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 1.899.387.190 relativamente ai programmi di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 1.899.387.190, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 31

(435)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1981.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/Cl/FP del 5 agosto 1981;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 24,4% per l'anno 1980;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, da L. 199.800 a L. 248.600 annue.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(748)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per assicurare gli orfani a causa del terremoto del 23 novembre 1980, presentata dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, che ha colpito alcune province della Campania e della Basilicata, la Federazione unitaria sindacale CGIL-CISL-UIL ha promosso una raccolta di fondi da impiegare in una copertura assicurativa a favore degli orfani a causa del predetto terremoto;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1981 della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare i giovani divenuti orfani a causa del predetto terremoto;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, da utilizzarsi unicamente per assicurare gli orfani a causa del terremoto del 23 novembre 1980:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico puro, di una rendita immediata temporanea, rivalutabile annualmente secondo un parametro determinato, e di un capitale a scadenza parimenti rivalutabile pari a tre volte l'importo dell'ultima rendita annua.

Roma, addì 26 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(712)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 254/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 255/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 256/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 257/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 258/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la venticinquesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi di regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 259/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 260/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 261/82 della commissione, del 2 febbraio 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Corea.

Regolamento (CEE) n. 262/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente di fichi secchi detenuti dall'organismo ammassatore greco.

Regolamento (CEE) n. 263/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 264/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, recante seconda proroga delle misure di salvaguardia all'importazione di piante vive in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 265/82 della commissione, del 3 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 27 *del* 4 *febbraio* 1982.

(27/C)

Regolamento (CEE) n. 266/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 267/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 268/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 269/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 270/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari menzionate nel regolamento (CEE) n. 723/78.

Regolamento (CEE) n. 271/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercati all'interno della Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 272/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 273/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull'assistenza tecnica per incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 274/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 275/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 276/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 277/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 278/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 28 *del* 5 *febbraio* 1982.

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 279/82 della commissione, del 4 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 33 *dell'*8 *febbraio* 1982.

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 280/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 281/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 282/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 283/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 284/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3730/81 che fissa i prezzi di riferimento valido fino al 31 dicembre 1982 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 285/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 286/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 29 *del* 6 *febbraio* 1982.

(30/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il giorno 4 febbraio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. U Kyi, ambasciatore di Birmania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il giorno 4 febbraio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. George Pelaghias, ambasciatore di Cipro, residente ad Atene, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il giorno 4 febbraio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Corsino Tolentino, ambasciatore di Capo Verde residente a Lisbona, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(700)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982:

Percopo Livio, notaio residente nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Montechiaro d'Asti (d.n. Asti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Delli Veneri Luigi Michele, notaio residente nel comune di Cerreto Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di San Giorgio del Sannio stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Cocorullo Enrico, notaio residente nel comune di Lana, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Merano (d.n. Bolzano) con l'anzidetta condizione;

Guerrera Gabriele, notaio residente nel comune di Mombello Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casale Monferrato con l'anzidetta condizione;

Marchesi Gian Carlo, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Ostiano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Certaldo (d.n. Firenze) con l'anzidetta condizione;

Testa Antonio, notaio residente nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitanova Marche stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Licari Francesca, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione;

D'Auria Catello, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Sorrento stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Marsala Antonio, notaio residente nel comune di Prizzi, distretto notarile di Palermo è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Guarino Franco, notaio residente nel comune di Francavilla in Sinni, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Lauria stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Corallo Ermanno, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Albenga stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982:

il decreto ministeriale 3 febbraio 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio D'Auria Catello nella sede di Sorrento, distretto notarile di Napoli;

de Cesare Ugo, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Sorrento, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(750)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti varietà agrarie

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altre ditte con precedente decreto, è attribuita ai conservatori in purezza a fianco di ciascuna di esse indicati:

Denominazione della specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento duro:	
Athena	Helizea S.p.a. - V.le Cavour, 115 - Ferrara
Frumento duro:	
Lucciola Leone	Lugano Leonardo « Emiliana Veneta Frumenti » S.r.l. - Via Bertarino - Tortona (Alessandria)
Satellite	Helizea S.p.a. - V.le Cavour, 115 - Ferrara
Mais:	
Prestor NK 175 Gladiolo Norking PX 32 Cise 480 Clivio Amaranto Calendulo Norking PX 74 Anemone Cise 2 x 3 Lino Carrubo	Northrup King Sementi & Co - 1500 Jakson Street N.E. - Minneapolis (USA) MN 55413
Erba medica:	
Diablo verde Kodiak Aztek	W.L. Research, Inc. - 200 Oak Street - Bakersfield, California 93305 (USA)
Barbabietola da zucchero:	
Mono HY B-3 Smeraldo Topazio Ametista Giada	The Great Western Sugar Company - 11939, Sugarmill Road - Longmont Colorado 80501 (USA)
Hatibel Monobel Monyx Polyx Polyx 2 Poly belga Tribel Massabel Unix Viva	Societé Europenne de Semences S.A. - Industriepark 15 - 3300 Tienen (Belgio)
Barbabietola da foraggio:	
Blanca	KWS Kleinwanzlebenter Saatzucht AG - Vorm Rebbethge & Giesecko-Postfach 146, D-3352 Eunbek 1 (Hannover)
Orzo distico:	
Carina	J. Ackerman & Co - Irlbach (Straubing) (RFT)

Con decreto ministeriale 10 novembre 1981 sono state cancellate dal registro delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Cipolla: Evergreen bunching.

Cavolo verza: Novum autunnale.

Peperone: n. 45 Ibrido F1.

Indivia scarola: Full heart batavian, Full heart NR 65.

Anguria: Miyako hybrid.

Carota: Danver 126, Tezier 68 select Chioggia.

Lattuga: America.

Fagiolo nano: Pico, Akela, Bobis nano.

Cetriolino: Salvo.

Pomodoro: Slumac VF, Fantastic, Valente VF.

Pisello a grano rugoso: Elf, 5C W.V.

Fagiolo rampicante: Blue lake.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 sono stati aggiunti nel registro delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi standard », i sinonimi indicati a fianco di ciascuna varietà:

Specie e nome principale della varietà	Sinonimo da aggiungere
Peperone:	
Bell boy	N. 45 ibrido F1
Lattuga:	
Estiva di Kagran	America
Fagiolo nano:	
Processor	Bobis Boby bianco S. Isidoro
Pomodoro:	
Serra Tezier ibrido F1 n. 120	Fantastic
Fagiolo rampicante:	
Bobis a grano bianco	Blue lake

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 sono stati cancellati dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », i sinonimi indicati a fianco di ciascuna delle varietà sottoelencate:

Specie e nome principale della varietà	Sinonimo da cancellare
Cipolla:	
Gialla di Rjinsburgo	Downings Yellow globe T strain Southport yellow globe T strain
Sedano:	
Lapage	Verde di Velleneuve
Dorato Barbier	Golden Detroit
Sedano rapa:	
Di Verona	Alabastro
Biotola da orzo:	
Detroit	Detroit dark red Morse's strain
Green top bunching	Early wonder green top
Cavolo cappuccio bianco:	
Campo d'oro	Golden acre K strain
Peperone:	
Keystone resistant giant n. 3 (TMR)	Keystone
Yolo wonder (TMR)	Yolo wonder improved B
Pimiento select	Pimiento perfection
Indivia riccia:	
Di Lusia	Pommant seule
Pancalieri a costa bianca	Wailonne
Cetriolo:	
Verde lungo extra	Verde lungo
Zucchino:	
Nano verde di Milano	Di Milano
Lattuga:	
Asola	San Martino
Vittoria	Primavera
Batavia bionda di Parigi	Batavia dorata di primavera
Great lakes	Climax Climax 84
Meraviglia d'inverno	Vallorge
Fagiolo nano:	
Bush blue lake 274	Lika lake Lake superior
Re dei burri	Stringless
Harvester	Early harvester
Bush blue lake 290	Lake shasta
Top crop	Greencrop
Resistant Kinghorn wax	Kinghorn wax
Pisello a grano rotondo:	
Alaska	Alaska wilt resistent
Pisello a grano rugoso:	
Rondo	Marquis
Meraviglia di Kelvedon	Kelvedon
Freezer 69	69 W.V.
Esquire W.V. 157 F	Esquire W.V.
Ravanello:	
Saxa	Novitas Red prince K strain
Roso tondo a grande punta bianca	Mercato di Kopenhagen
Ciliegia	Cherry belle D 6
Pomodoro:	
Burpee's VF tomato	VF hybrid
Campbell 1402 VF	VF 1402
Spinacio:	
Lorelay	Gigante d'estate
Rapa:	
Palla di neve	Shogoin
Fagiolo rampicante:	
S. Fiacre giallo	Kentuchy Wonder wax

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 i sottoelencati sinonimi delle varietà a fianco di ciascuno di essi indicati sono stati trasformati essi stessi in denominazioni di varietà:

Anguria:

Charleston gray 133: già sinonimo della varietà Charleston gray.

Lattuga:

Calmar: già sinonimo della varietà Great lakes.

Vanguard: già sinonimo della varietà Great lakes 118.

Fagiolo nano:

Cascade: già sinonimo della varietà Niagara.

Ravanello:

Red prince: già sinonimo della varietà Saxa.

Pisello mangiatutto:

Gigante a fiore violetto: già sinonimo della varietà Gigante Svizzero.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la società Acco Seed Co. - P.O. Box 307 - Belmond, Iowa (USA), ha variato la propria ragione sociale e la propria sede in: Acco Paymaster Seed - P.O. Box 9493 - Minneapolis, MN 55440.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la conservazione in purezza di tutti gli ibridi di mais, iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, gà assegnata con i medesimi decreti di iscrizione alla Dekalb Italiana S.p.a., corso del Popolo, 58, Mestre (Venezia), è estesa alla Dekalb Ag Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA).

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà di specie ortive, già assegnate ad altre ditte con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di esse indicato:

Cipolla:
Brown Beauty
Conquest
Fiesta

Cavolo cappuccio bianco:
Erin Y.R.
Sanibel
Shamrock Y.R.

Carota:
Spartan bonus

Spinacio:
Hyfor

(per tutte le varietà sopra elencate:) Petosed Co., Inc. Breeders - Crowers P.O. Box 4206, Saticoy - California, 93003 U.S.A.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la denominazione delle varietà sottoelencate è stata variata con quella a fianco di ciascuna di esse indicata:

Melone:	
Retato degli ortolani selezione Scorzè	Retato degli ortolani di Scorzé medio precoce
Pisello a grano rugoso:	
Esquire W.V. 157 F	Esquire
Fagiolo nano:	
Miamy Keystone	Miamy
Peperone:	
Braidese selezione S. Donnino	Braidese S. Donnino
Indivia riccia:	
Saint Laurent	Ducale
Pomodoro:	
Serra Tezier ibrido F1 n. 120	Serra Tezier
Pakmor VF	Pakmor
Big set (V, F1 e 2, N)	Big set
Floramerica (V, F1 e 2)	Floramerica
Montecarlo (VFN)	Montecarlo

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la denominazione del sinonimo della varietà di Pomodoro « Heinz 1706 », già « Bog (A.T. 69) », è stata variata in « Bog ».

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 le denominazioni delle varietà di specie ortive Fagiolo di Spagna « A grano bianco », Ravanello « Rosso lungo candela di fuoco » sono diventate denominazioni di sinonimi; le denominazioni dei rispettivi sinonimi « Corona » e « Candela di fuoco » sono diventati denominazioni di varietà.

(620)

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Mais	Costitutore
1) GLG 432/02	Sica LG Services Station Experimentale de Mons Riom Cedex (Francia)
2) GLG 202	Id.
3) GLG 973	Id.
4) GLG 732/01	Id.
5) GLG 8302/03	Id.
6) GLG 732/02	Id.
7) GLG 732/03	Id.
8) Nemes G 4669	Funk's Seeds Ciba Geigy - Origgio (Varese)
9) Nembo G. 4671	Id.
10) Corax G. 4577	Id.
11) Predor G. 4441	Id.
12) KH 184 A	Kleinwanzlebener Saatzucht AG - vorm Rabbethge e Giesecke Einbech (R.F.T.)
13) KH 194 A	Id.
14) KH 233 A	Id.
15) KH 234 A	Id.
16) KH 282 A	Id.
17) KH 350 A	Id.
18) KH 373 A	Id.
19) KH 473 A	Id.
20) KH 442 A	Id.
21) KH 482 A	Id.
22) KH 501 A	Id.
23) KH 542 A	Id.
24) KH 552 A	Id.
25) KH 592 A	Id.
26) KH 625 A	Id.
27) KH 662 A	Id.
28) KH 672 A	Id.
29) KH 722 A	Id.
30) KH 742 A	Id.
31) KC 807 A	Id.
32) Capital	Acco Playmaster Seeds 515 River Have Belmond IA 50421 USA
33) Captain	Id.
34) Executive	Id.
35) Rally	Id.
36) Eddy	Id.
37) Merit	Id.
38) RA 1502	Ring Around Co. - Montgomery Alabama (USA)
39) Sile	National Starch and chemical corporation Bridgewater New Jersej (USA)
40) Scrivia	Id.
41) RX 858	Asgrow Seed Company - Kalamazoo Michigam (USA)
42) SC 5060	Id.
43) SC 5132	Id.
44) SN 823	Semences Nickerson S.a. 49160 Longue (Francia)
45) SN 623	Id.
46) Renk RK 8033	Renk International Limited United - Sun Prairie Wisconsin (USA)
47) Renk RK X112	Id.
48) Renk RK 110	Id.
49) Renk RK 99	Id.
50) Renk RK 7920	Id.
51) Renk RK 811	Id.
52) Renk RK 7915	Id.

Mais	Costitutore
53) Stark	Rumianca S.p.a., via Grazioli, 27, Milano - Maisadour 27 Rue S. Jeand'Aout - Mont de Marsan (Francia)
54) Adour 606	Id.
55) Adour 750	Id.
56) Emir	Saint-Jannet Lasserre - Tolosa (Francia) - Holdens Foundation Seeds Inc. Iowa (Usa)
57) SNH 822	Id.
58) SNH 821	Id.
59) SNH 624	Id.
60) SNH 622	Id.
61) SNH 621	Id.
62) SNH 413	Id.
63) SanMartino	Farmoplant S.p.a. Milano
64) Solferino	Id.
65) Magenta	Id.
66) Goito	Id.
67) Villafranca	Id.
68) Pastrengo	Id.
69) Montanara	Id.
70) Curtatone	Id.
71) Pioneer X 6075	Pioneer HI Bred-International Inc. Des Moines Iowa (USA)
72) Pioneer X 7007	Id.
73) Pioneer X 5473	Id.
74) Pioneer Y 8109	Id.
75) Pioneer Y 9100	Id.
76) Pioneer X 8151	Id.
77) Pioneer X 8507	Id.
78) SX 5291	O'S Gold Seed Company Parkersburg Iowa (USA)
79) SX 2570	Id.
80) SX 5500 A	Id.
81) SX 1170 A	Id.
82) SX 2320	Id.
83) FCS 12302	France Canada Semences S.p.a. Champagny en Beauce (Francia)
84) FCS 12301	Id.
85) CS 41101	Cornes States Hybrid Des Moines Iowa (USA)
86) CS 5102	Id.
87) CS 7105	Id.
88) CS 6104	Id.
89) CS 6103	Id.
90) 75381WDes 177W	A.M.I. S.r.l. (Brescia) - Coopsementi S.c.r.e. Sossano (Vicenza) - Crow's Hybrid Corn Company Milford Illinois (USA)
91) Sprinter	Id.
92) Leader	Id.
93) Gladiator	Id.
94) Perfection	Id.
95) Commander	Id.
96) Mayority	Id.
97) Sensation	Id.
98) Silla	Dekalb Italiana S.p.a. Mestre (Venezia)
99) Marcus	Id.
100) Iris	Northrup King Co. Minneapolis Minnesota (USA)
101) Azalea	Id.
102) PGI 949	Pfizer Genetic Inc. Missouri (USA)
103) PGI 941	Id.
104) PGI 942	Id.
105) PGI	Id.
106) PGI 940	Id.
107) PGI 944	Id.
108) PGI 919	Pfizer Genetic Inc. Missouri (USA)
109) PGI 930	Id.
110) SS 3440	West Port Connecticut (USA) Stauffer Seeds
111) SS 6700	Id.
112) SS 7170	Id.
113) SS 7200	Id.
114) AZX 701	Sementi Miatello s.n.c. S. Martino di Lupari (Padova)
115) CSA 143	Id.
116) BSY 427	Id.
117) SMA 333	Id.
118) Visir	Trisler Seed Farms Inc. Fairmount Illinois (USA)
119) DK 4144	Holdens Foundation Seed (Iowa (USA)
120) Plana	Institut Za Kukuruz - Belgrado (YU)
121) Senta	Id.
122) Columbia	Università dell'Iowa (USA) e Università del Sud Dakota (USA)
123) Virginia	Università dell'Iowa (USA) e Università della Pennsylvania (USA)
124) Una	Institut Za Oplemenjivanje i Proizvodnju Bilja Zagabria (Jugoslavia)
125) Kupa	Id.
126) Minnesota	Università dell'Iowa (USA) e Università della Virginia (USA)

Patata	Costitutore
Selma	Nordostbayerischer Saatbauverbandes GmbH. Verbandshof - 8590 Marktredwitz (Germania)
Monza	Id.
Ida	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co KG - 8000 Muenchen 40 Elisabethstr. 38 (Germania)
Arsy	Dr. R.J. Mansholt Veredelingsbedrijf B.V. Ulrum (Olanda)
Ausonia	J.P.G. Konst - Zwaanshoek - Hoofddorp (Olanda)
Lutina	J. Snoeken - Diever (Olanda)
Parel	S.v.d. Struik Schoonoord (Olanda)
Provita	Kweekbedrijf Prummel BV - Tweede Exloermond (Olanda) - Exloo
Vekaro	B.V. Verenidge Kweekbedrijven - Emmeloord Noordoostpolder (Olanda)
Vulkano	Id.
Aphrodite	F.G. van der Zee en Zonen e De Z.P.C., B.P. 385, Leeuwarden (Olanda)
Bornia	Friese Maatschapij van Landbouw, Willemskade, 11, 8901 BK Leeuwarden (Olanda)
Caspar	Id.
Elektra	De Z.P.C., B.P. 385, Leeuwarden (Olanda)
Fanfare	Id.
Flamenco	B. Reitsma, De Z.P.C., B.P. 385, Leeuwarden (Olanda)
Heracles	De Z.P.C., B.P. 385, Leeuwarden (Olanda)
Mansour	Friese Maatscappij van Landbouw, Willemskade 11, 8901 BK Leeuwarden (Olanda)
Renska	De Z.P.C., B.P. 385, Leeuwarden (Olanda)

Girasole	Costitutore
GS 1248	Seedtec International Inc. P.O. Box 1008 Woodland, California - 95695 (USA)
GS 1607	Helizea S.p.a., viale Cavour, 115 - Ferrara
GS 1612	Id.

Label	Acco Paymaster Seeds - Minneapolis Minnesota (USA)
Lamp	Id.
Lemon	Id.
Life	Id.
Pioneer 79	Pioneer HI-Breed International Inc. des Moines, Iowa (USA)

Cereali	Costitutore
Orzo primaverile:	
Aura	Saatzuchtwirtschaft - Josef Breun Herzogernaurach (Germania Occidentale)
Gimpel	Dr. Ernst Rehse - 3103 Bergen (RFT)
Avena:	
Sisfor L 40	Sisforaggera S.p.a., via Marconi, 43, Bologna)

Foraggere	Costitutore
Erba medica:	
Argenta	Consorzio agrario provinciale - Grosseto & Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Cimaron	Great Plains Research Company - Inc. Still Water Oklahoma (USA)
Veccia:	
Sauro	Istituto di Agronomia Università - Bari
Itria	Id.
Murgia	Id.
Pietranera	Id.
Pisello da foraggio:	
Nettuno	CNEN - Roma

Barbabietola da zucchero	Costitutore
Albertine	Florimond Desprez - Cappelle 59242 Templeuve (Francia)
MK 812	Kuhn & Co. b.v. Naarden (Olanda)
MK 815	Id.
MK 819	Id.
MK 821	Id.
H 5643	Koninkli jk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. Van Der Have, Kapelle - NL
Suprafort	Id.
DEL 826 I	Delitzsch Pflanzenzucht GMBH - Ahlshauserstr. 17 - OT/Hohnstedt D-3410 Northeim 14
DEL 821 I	Id.
KWI 232	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG vorm Rabbethge & Giesecke - Postfach 1 46, D 3352 Einbeck 1 (RFT)
KWI 262	Id.
Sucrohill	Hilleshog Aktiebolag-Landskrona - Box 302, S-261 23 Svezia

ORTIVE

S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214 - 47023 Cesena.

Peperone:

Saetta
Saladino

Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11 - 84100 Salerno.

Asparago:

Diego

Fagiolo nano:

Arcano
Giulia
Grazia
Lena
Lodino
Minia
Mira

Nickerson International Plant Breeders S.A. - Chemin de St Marc, Quartier le bas Vidalet - 84120 Pertuis (Francia).

Anguria:

Favori
Sunshine

Melone:

Hercules

Zucchino:

Black ace
Petra
CP1336H

Oris S.p.a. - 60028 Osimo Stazione (Ancona).

Fagiolo rampicante:

Vampire
Olter Sementi s.n.c., c.so Venezia, 93 - 14100 Asti.

Indivia scarola:

Alaska
Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, viale Regina Margherita, 125 - 00100 Roma.

Pisello:

Trevi

Consorzio Semencoop Soc. Coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martoranò di Cesena (Foggia).

Lattuga:

Gloria

Istituto sperimentale per le colture industriali, via di Corticella, 133 - 40129 Bologna.

Pomodoro:

Auriga

Bulleri Marisa, via dell'Isolotto, 27 - 50100 Firenze.

Pomodoro:

Futura
Primizia

Farmoplant S.p.a., piazza della Repubblica, 14/16 - Milano.

Fagiolo nano:

Berno
Cario
Doro
Furgo
Grato
Lanto

Pomodoro:

Agri
Ebro
Rodano
Sarno
Sinni

Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan (USA).

Anguria:

Grand baby

Carota:

XP506

Cavolfiore:

XP4008

Cavolo broccolo:

Capitol

Cetriolino:
XPH1304

Cetriolo:
XPH1356

Fagiolo nano:
TR.804423(13)

Lattuga:
B303

Melanzana:
XPH966

Melone:
Concorde
XPH921

Pomodoro:
Argo
Sunny
XP4014

Zucchino:
XPH1205
XPH1247
XPH1380

(619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Esina, con sede in Esanatoglia (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Esina con sede in Esanatoglia (Macerata), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1979 al 26 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è prolungata al 26 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è prolungata al 26 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 novembre 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi dalla data predetta, che hanno beneficiato dal citato decreto ministeriale 13 novembre 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi dalla predetta, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 novembre 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 novembre 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Artigianato del Sud S.r.l. con sede in Capurso (Bari), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit con sede in Milano per tutte le unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 20 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariate ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivap di Bari, è prolungata al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali con sede in Salerno, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 24 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibro sud con stabilimento in Airola (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.I. - Industrie riunite italiane con sede e stabilimento in Confienza (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filt con sede in Opera (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1981 al 21 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano Lambrate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(723)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e unità produttive di Laveno Lago e di Milano S. Cristoforo.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e unità produttive di Laveno Lago (Varese) e di Milano S. Cristoforo che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 agosto 1980 al 31 dicembre 1981.

(751)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il demanio marittimo e quello idrico alla foce del fiume Marta nel comune di Tarquinia

Con decreto 11 gennaio 1982 del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, è stato stabilito il limite fra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Marta che è costituito dal prolungamento della linea catastale che divide la particella n. 22 dalla particella n. 42 del foglio 84 del nuovo catasto terreni del comune di Tarquinia (Viterbo) secondo la linea indicata in rosso nella planimetria in scala 1:4000 allegata al presente decreto.

(737)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1576 mod. 25A. — Data: 31 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale debito pubblico Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(565)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 1021-AL »: Gatti Giuseppe e C., in Valenza;
« 1560-AL »: Cavalchini Nando, in Valenza.

Provincia di Vicenza:

« 424-VI »: Basso Mirella & Segna, in Arcazzo.

(726)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 1501-AL »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Nani Mario, in Valenza, è decaduta dalla concessione del marchio « 1501-AL », ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati ritirati e deformati.

(727)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 25 gennaio 1982 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mandatoriccio (Cosenza), e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 25 gennaio 1982, il dott. Mario Gimigliano, nato a Petrizzi (Catanzaro) l'8 settembre 1934, è stato nominato commissario straordinario e i signori avv. Antonio Fiertler, nato a Cosenza il 14 novembre 1933, dott. Giulio Grandinetti, nato a Parenti (Cosenza) il 24 agosto 1939, e avv. Pilerio Pasqua, nato a Cosenza il 10 novembre 1935, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mandatoriccio (Cosenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(618)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12479, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a strade provinciali n. 200 i nuovi tronchi di variante dall'innesto con la strada provinciale n. 41 alla Casina S. Maria Molgora della lunghezza di km 0 + 795 e dal manufatto sul torrente Molgora all'innesto con la strada provinciale n. 215 della lunghezza di km 0 + 709 e di declassificare i tronchi dismessi, riducendo la lunghezza complessiva della strada provinciale n. 200 da km 4 + 394 a km 3 + 797.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12480, ha deliberato di declassificare, in provincia di Milano, a comunali i tronchi della strada provinciale n. 175 « Baranzate-Mombello » dalla progressiva km 1 + 250 alla progressiva km 2 + 590 della lunghezza di km 1 + 340 in comune di Bollate e dalla progressiva km 6 + 897 alla progressiva km 9 + 149 della lunghezza di km 2 + 162 in comune di Limbiate, riducendo la lunghezza complessiva della strada provinciale n. 175 da km 10 + 366 a km 6 + 864.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(442)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cassina de' Pecchi, Romanengo, Vaiano Cremasco, Rovescala, Galgagnano, Bione e Montecalvo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 24 aprile 1981, n. 12409: comune di Cassina de' Pecchi (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 gennaio 1980, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 dicembre 1980, n. 139);

deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12626: comune di Romanengo (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 aprile 1980, n. 39 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 novembre 1980, n. 103);

deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12627: comune di Vaiano Cremasco (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 settembre 1980, n. 75 e 28 maggio 1981, n. 49);

deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12628: comune di Rovescala (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 febbraio 1979, n. 1 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 agosto 1979, n. 53);

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12887: comune di Galgagnano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 luglio 1977, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 febbraio 1980, n. 19);

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12888: comune di Bione (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 agosto 1979, n. 29 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 febbraio 1980, n. 6).

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12889: Montecalvo Versiggia (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 novembre 1978, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 aprile 1979, n. 9).

(443)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato della Marina militare e delle capitanerie di porto;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1981, registro 16 Difesa, foglio 219, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 19 *e* 20 *maggio* 1982.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia e commercio, fisica, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale-meccanica, ingegneria nucleare, matematica, scienze politiche, discipline nautiche, scienze economico-marittime.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in oltre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrata dai seguenti requisiti particolari:

a) *dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *potere visivo*:

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di m. 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare 10/10;
visus monoculare 4/10;

l'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e la ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere normale;

c) *funzione auditiva*:

deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuata da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto e un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato B al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia del foglio matricolare o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti, entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto, per la durata complessiva di dodici mesi.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1981

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 12

ALLEGATO A

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . provincia di . . . . . . il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a . . . . (1) cap . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . . (5);

con riguardo ai limiti di età di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo su di una fra le seguenti lingue estere (inglese, francese e tedesco).

Allego una fotografia su carta legale, con firma, autenticata.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (7).

Data, ...

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (8).

Note:

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del corpo.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	Materie d'esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto Costituzionale	15 min.	2
6	Diritto Amministrativo	15 min.	2
7	Economia Politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre materie, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

(381)

Concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di comissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, «Approvazione delle norme per il reclutamento del Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore nel corpo stesso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 «Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1981, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1982 un concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno il 20 e 21 aprile 1982.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia aziendale, economia e commercio, giurisprudenza, scienze economiche, scienze economiche-bancarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze economiche-marittime, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle «Imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *potere visivo*:

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di m 5, deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare 10/10;
visus monoculare 4/10;

l eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e la ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere normale;

c) *funzione auditiva*:

deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal precedente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - *Direzione generale per il personale militare* della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio (CM);

Membri:

un capitano di vascello o di fregata; due ufficiali superiori (CM);

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche, economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, ne consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo entro il mese di novembre e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico a bordo di un'unità navale, per la durata complessiva di dieci mesi.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 14

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . provincia di . . . . . . il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a . . . . (1) c.a.p. . . . provincia di . . . . . . via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5);

con riguardo ai limiti di età di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo su di una fra le seguenti lingue estere (inglese - francese - tedesco).

Allego fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (7).

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (8).

Note:

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO.

Numero d'ordine	Materie d'esame	Durata massima dell'esame per ogni materia	Coefficiente
	Prove scritte (1)		
1	Diritto amministrativo	8 ore	3
2	Economia politica	8 ore	3
	Colloquio (2)		
1	Istituzioni di diritto privato . .	15 min.	3
2	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	20 min.	3
3	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	10 min.	2
4	Economia politica	15 min.	3
5	Nozioni di diritto e procedura penale	10 min.	1
6	Lingua estera facoltativa (3) . .	15 min.	—

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più lingue (inglese, francese e tedesco). Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

(382)

Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1981, registro n. 16 Difesa, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 19 e 20 maggio 1982.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile:

in possesso del diploma di capitano di lungo corso, i quali, oltre a non aver superato il 28° anno di età abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile;

in possesso della patente di capitano di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

risultare di buona condotta;

possedere l'attitudine psichica e fisica indicata al successivo art. 4;

non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni o delle infermità che sono causa di non idoneità al «servizio militare», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *potere visivo*:

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali, alla distanza di m 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
visus binoculare 10/10;
visus monoculare 4/10;

l'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e la ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le tavole pseudo-isocromatiche, deve essere normale;

c) *funzione auditiva*:

deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuata da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, nè domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere allegato un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, sul fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile con successivo provvedimento.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la qualifica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ed un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quello di comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

della patente di capitano di lungo corso;

del diploma di capitano di lungo corso.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *e*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero, di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo ed impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con appositi documenti rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi al termine del quale saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1981

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 13

ALLEGATO *A*

Domanda da compilare in carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a (1) . . . . (c.a.p. . .) provincia di . . . ., via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto nautico di . . . . nell'anno scolastico . . . . . . riportando il voto di . . . . (5);

di essere sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e di aver effettuato due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o in sostituzione di essere patentato capitano di lungo corso;

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo su di una fra le seguenti lingue estere (inglese, francese e tedesco).

Allego una fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (7).

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (8).

Note:

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	Materie d'esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione parte mirittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	20 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa a scelta tra: inglese, francese e tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

(383)

Rinvio delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per i reclutamenti di centodieci sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle stesse Armi e del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente delle stesse Armi, già fissate rispettivamente nei giorni 17 e 18 febbraio 1982 e 29 e 30 marzo 1982, soon rinviate a date da stabilire.

Del nuovo diario e della nuova sede di svolgimento delle suddette prove sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(775)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside negli istituti professionali di Stato con lingua d'insegnamento slovena.

Il sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con decreto 5 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1982, registro n. 3, foglio n. 367, ha indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside negli istituti professionali di Stato con lingua d'insegnamento slovena (uno nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato ed uno nell'istituto professionale per il commercio), ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il concorso è riservato al personale insegnante di ruolo degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, fornito di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che sia stato incaricato della presidenza di un istituto o scuola d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena anche di tipo diverso da quello, per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere, per almeno due anni, nel periodo dell'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

Al concorso sono altresì ammessi i presidi di scuola media con lingua d'insegnamento slovena in possesso di una delle lauree indicate nel bando e che nelle prove d'esame di concorso a cattedre del tipo d'istituto cui si riferisce il concorso direttivo abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire all'ufficio scolasitco regionale per il Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia.

(745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Revoca di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Con decreto 30 gennaio 1982, n. 1000, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due sedi farmaceutiche di nuova istituzione nel comune di Siracusa, bandito con decreto 10 ottobre 1981, n. 9587.

(746)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 42 del 12 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comunità montana Media Valle del Serchio - Zona 4, in Borgo a Mozzano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di architetto, istruttore amministrativo, applicato dattilografo, istruttore tecnico perito agrario.

Unità socio sanitaria locale n. 58 - Presidio ospedaliero di Cernusco sul Naviglio: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia, vigilatrice d'infanzia.

Ospedale generale regionale della fondazione «Casa sollievo della sofferenza» - Opera di Padre Pio da Pietrelcina, in San Giovanni Rotondo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di analista, presso il centro elaborazione dati.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 7 «Alto Materano Metapontino», in Montalbano Jonico: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica, presso il servizio ospedaliero di Tinchi.

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1981, n. 81.

Erogazione contributo all'Università degli studi di Firenze per acquisto immobile sito in Firenze, via Palazzo dei Diavoli.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 62 del 20 novembre 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle competenze regionali in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642, la regione Toscana concede un contributo straordinario di L. 125.000.000 all'Università degli studi di Firenze per l'acquisto del bene immobile sito in Firenze al numero civico 59 di via Palazzo dei Diavoli da destinarsi ad uso alloggio degli studenti universitari.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa indicata nel precedente art. 1, prevista in L. 125.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 11100 «Interventi per il diritto allo studio nelle Università (art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77) spese di investimento» del bilancio 1981, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 12 novembre 1981.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 ottobre 1981 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 novembre 1981.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1981, n. **82.**

Provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 62 *del* 20 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

La Regione interviene con concorsi finanziari per favorire la ricostituzione dei beni delle imprese artigiane, delle imprese commerciali che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sulla assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di consumo e delle imprese turistiche colpite da calamità naturali.

La Regione interviene inoltre nelle spese per la riparazione o per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata colpiti da calamità naturali e destinati ad uso di abitazione, attività artigianali, turistiche e commerciali.

La delimitazione delle zone colpite da eventi calamitosi naturali di particolare estensione e con effetti dannosi rilevanti nei riguardi di una pluralità di beni e di persone, è deliberata, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dal consiglio regionale su proposta dei comuni interessati oppure, ove del caso, su iniziativa propria o della giunta regionale. La zona o le zone interessate facenti parte di uno o più comuni sono individuate nelle piante allegate, come parti integranti, alla deliberazione consiliare.

Se la proposta è avanzata dai comuni interessati, le deliberazioni dei relativi consigli devono essere adottate non oltre due mesi dalla data dell'evento calamitoso.

Titolo II

CONTRIBUTI PER MACCHINE, SCORTE, ATTREZZATURE E MERCI DI LAVORAZIONE ED IN MAGAZZINO

Art. 2.

La Regione concede contributi in conto capitale a imprese artigiane, costituite anche in forma di cooperative o di società di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 e ai loro consorzi, alle cooperative di produzione e lavoro, alle cooperative di consumo, alle imprese turistiche, nonché agli esercenti il commercio, singoli o associati, che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 per la ricostituzione di macchine, scorte, attrezzature, arredi e merci in lavorazione ed in magazzino, danneggiate da calamità naturali.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi anche agli esercenti degli stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo.

I contributi suddetti sono concessi nella misura del 70% della spesa occorrente per la ricostituzione dei beni di cui al primo comma e per la sola parte di essa superiore a L. 500.000 e per l'importo massimo di L. 4.000.000 se trattasi di imprenditori singoli e di L. 7.000.000 se trattasi di imprenditori associati.

I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili fino al raggiungimento della percentuale prevista nel comma precedente, con ulteriori contributi in conto capitale concessi per le medesime finalità.

Sono inoltre cumulabili con contributi in conto interessi a qualsiasi titolo percepiti, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 3.

La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui ai comma primo e secondo dell'art. 2 della presente legge che abbiano subito un danno superiore a L. 4.000.000 e che non intendano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 2.

Il contributo è concesso nella misura annua del 7% sui mutui contratti dal richiedente fino alla concorrenza di un importo di L. 30.000.000 e per la durata massima di dieci anni.

Tale contributo non è cumulabile con quello previsto dal precedente art. 2. E' invece cumulabile con contributi in conto interesse diretti alla stessa finalità, concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al limite determinato ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo III

CONTRIBUTI PER IMMOBILI

Art. 4.

La Regione concede contributi in conto capitale ai proprietari dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, attività artigianali, turistiche e commerciali, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati stessi danneggiati da calamità naturali.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nella misura del 70% della spesa occorrente e per la sola parte di essa superiore a L. 500.000.

L'ammontare dei contributi di cui ai comma precedenti non può superare la somma di L. 3.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di L. 5.000.000 per ciascun proprietario.

Nel caso di unico immobile del danneggiato destinato a dimora abituale propria e della propria famiglia, il contributo può essere corrisposto nella misura massima di L. 5.000.000.

Il limite unico di L. 5.000.000 si applica anche per ogni unità immobiliare situata in fabbricati appartenenti a cooperative edilizie.

I contributi di cui ai precedenti comma primo, secondo, e terzo sono concessi anche agli esercenti gli stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo.

Art. 5.

La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui al primo e sesto comma dell'art. 4 che abbiano subito un danno superiore rispettivamente a cinque e a sette milioni di lire e che non intendano beneficiare del contributo in conto capitale di cui allo stesso articolo.

Il contributo è concesso nella misura del 7% su mutui contratti dai richiedenti fino alla concorrenza di L. 35.000.000 e per la durata massima di dieci anni.

Tale contributo non è cumulabile con quello previsto dal precedente art. 4. E' invece cumulabile con i contributi in conto interesse diretti alla stessa finalità, concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al limite determinato ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616.

Dalle provvidenze di cui al titolo III della presente legge sono esclusi i proprietari di immobili e gli esercenti di stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo il cui reddito annuo accertato in via definitiva o dichiarato riferito all'anno immediatamente precedente all'evento calamitoso, sia superiore a dieci milioni, che risulti da attestato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Ogni dichiarazione non risultante veritiera comporta per i trasgressori le sanzioni penali sancite dalle leggi della Repubblica.

Titolo IV

NORME COMUNI

Art. 6.

Le funzioni amministrative concernenti la concessione, la liquidazione e la erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono delegate ai comuni competenti per territorio.

Le domande per la concessione dei suddetti contributi sono presentate al sindaco del comune ove è localizzata l'azienda o i beni colpiti dagli eventi calamitosi. Il rilevamento e la valutazione dei danni subiti sono eseguiti dal comune, il quale può chiedere la collaborazione dell'ufficio del genio civile.

Alla domanda nella quale deve essere dichiarato se l'interessato o gli interessati hanno richiesto, intendano richiedere o abbiano ottenuto contributi aventi la medesima finalità in base ad altre leggi o provvedimenti, vanno allegati i seguenti documenti:

A) Per le aziende in genere e l'esercizio di stabilimenti balneari:

1) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigianale o alla separata sezione di consorzi, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio e negli elenchi degli aventi

diritto all'assistenza malattia in qualità di commercianti, o certificato di iscrizione all'albo delle cooperative, o copia dell'autorizzazione amministrativa comprovante l'attività turistica esercitata; per gli esercenti di stabilimenti balneari, inoltre, copia autentica della concessione demaniale marittima o dichiarazione dell'ufficio demanio della capitaneria di porto sostitutiva del predetto atto di concessione;

2) preventivo di spesa per la ricostituzione delle scorte, macchinari, attrezzature, arredi e merci in lavorazione e in magazzino, distrutte o danneggiate.

B) Per gli immobili e stabilimenti balneari:

1) atto da cui risulti la titolarità del diritto di proprietà e dichiarazione dell'eventuale dimora abituale propria e della propria famiglia nell'unica casa di proprietà.

A tal fine potrà essere ammessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dall'interessato al segretario comunale o ad altro funzionario, incaricato dal sindaco del comune in cui sono situati gli immobili o gli altri beni danneggiati, nella quale si attesti l'appartenenza degli immobili stessi o degli altri beni e per quale titolo al richiedente il contributo, nonché la eventuale dimora abituale propria e della propria famiglia nell'unica casa di proprietà;

2) per gli stabilimenti balneari dovrà essere prodotta anche copia autentica della concessione demaniale marittima, oppure dichiarazione dell'ufficio demanio della capitaneria di porto sostitutiva del predetto atto di concessione;

3) preventivo di spesa per la ricostruzione o la riparazione degli immobili e degli stabilimenti balneari;

4) ai fini del contributo di cui al titolo III, articoli 4 e 5, dichiarazione del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti il reddito accertato in via definitiva o dichiarato, riferito all'anno precedente l'evento calamitoso.

Art. 7.

I contributi in conto capitale concessi per la ricostituzione dei beni di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 sono corrisposti direttamente ai richiedenti sulla base della relativa documentazione di spesa.

I contributi in conto capitale per la riparazione o la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 4 sono erogati a lavori ultimati in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici tecnici comunali oppure da parte degli uffici del genio civile, ove ne sia richiesta la collaborazione dai comuni interessati.

A coloro che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50% del contributo regionale.

In tal caso la documentazione di spesa relativa alla ricostituzione dei beni danneggiati oppure quella relativa alla ricostruzione o riparazione degli immobili dovrà essere presentata al comune competente da parte degli interessati entro il termine massimo di diciotto mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, salvo giustificate proroghe concesse dal comune stesso, pena la decadenza del predetto contributo e il recupero delle somme anticipate.

Art. 8.

I contributi in conto interesse sono erogati all'Istituto di credito mutuante con le modalità e le scadenze riportate nel contratto di mutuo stipulato fra le parti e contenente la cessione del contributo.

La liquidazione definitiva del contributo di cui al precedente comma è, comunque, subordinata alla presentazione da parte degli interessati, della documentazione di spesa per la ricostituzione dei beni di cui all'art. 2 e al certificato di regolare esecuzione rilasciato dagli uffici di cui al secondo comma dell'art. 7 per i lavori di riparazione e di ricostruzione degli immobili di cui all'art. 4.

Art. 9.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate al sindaco del comune competente per territorio entro sessanta giorni dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delimitazione delle zone colpite da calamità naturali.

Art. 10.

I comuni, nella concessione dei contributi di cui alla presente legge ove le relative domande superino le disponibilità dei fondi stanziati dalla Regione, danno la precedenza alle cooperative e ai loro consorzi secondo l'ordine determinato dalla gravità dei danni subiti risultanti dagli accertamenti effettuati.

Direttive ulteriori d'attuazione della legge possono essere impartite in ogni tempo dal consiglio regionale ai sensi dell'art 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 11.

L'ammontare dei finanziamenti necessari per la concessione dei benefici previsti nella presente legge è determinato, di volta in volta, dal consiglio regionale, tenendo conto degli accertamenti esperiti dai comuni interessati, in sede di adozione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

L'accreditamento dei finanziamenti di cui al precedente comma a favore dei comuni delegati è disposto dalla giunta regionale su richiesta dei comuni stessi in relazione al fabbisogno previsto per il semestre successivo.

Nei quindici giorni antecedenti alla scadenza di ogni semestre l'amministrazione comunale interessata inoltrerà alla Regione indicazione dei fondi erogati nel semestre in corso e dell'ulteriore fabbisogno per il semestre successivo.

Art. 12.

I comuni, nei modi e nelle forme indicate dal consiglio regionale, devono produrre idonea rendicontazione al fine del controllo regionale sulla destinazione dei fondi accreditati, con l'obbligo della restituzione delle somme residuate.

Art. 13.

Gli oneri aggiuntivi riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate verranno ripartiti a consuntivo fra i comuni, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, con particolare riferimento al numero ed alla complessità delle pratiche di contributo trattate ed in misura forfettaria per ciascuna di esse.

Art. 14.

Non sono oggetto di delega ai comuni gli atti amministrativi successivi a quelli di impegno se quest'ultimi sono assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Agli effetti della presente legge sono apportate alla competenza ed alla cassa della parte «spesa» del bilancio del corrente esercizio le seguenti modificazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 43040. — Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (legge regionale 10 luglio 1974, n. 37, legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 e legge regionale 25 ottobre 1977, n. 73) - contributi in c/capitale	L. 120.000.000	L. 100.000.000
Cap. 43060. — Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (legge regionale 10 luglio 1974, n. 37, legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 e legge regionale 25 ottobre 1977, n. 73) - contributi in c/interessi	» 50.000.000	—
Totale in diminuzione . . .	L. 170.000.000	L. 100.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 43220. — Provvidenze in c/capitale, delegate ai comuni a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (legge regionale . . . n. .)	L. 110.000.000	L. 90.000.000

	Competenza	Cassa
Cap. 43240. — Provvidenze in c/interessi, delegate ai comuni a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (legge regionale . . n. . .)	L. 50.000.000	—
Cap. 43260. — Oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni (legge regionale . . . n. . .) . .	» 10.000.000	» 10.000.000
Totale nuova istituzione . .	L. 170.000.000	L. 100.000.000

Art. 16.

Per gli anni 1982 e successivi gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati con legge di bilancio.

Art. 17.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono dichiarate obbligatorie ai sensi della legge regionale 6 marzo 1977, n. 28.

Art. 18.

Norma transitoria

Le leggi 10 luglio 1974, n. 37, 24 gennaio 1975, n. 7 e 25 ottobre 1977, n. 73, restano in vigore limitatamente alle disposizioni riguardanti l'entità dei contributi in conto capitale e in conto interesse erogabili per interventi dipendenti da eventi calamitosi naturali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 novembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 ottobre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 novembre 1981.

(232)

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, **n. 83.**

Integrazione all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, recante: « Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 1° *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, aggiungere il punto *K*):

« tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative designati dal consiglio regionale, su indicazioni delle associazioni stesse, con voto limitato a due ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 novembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 ottobre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 novembre 1981.

(233)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 84.
Legge di bilancio 1981 - Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 9 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 85.
Manifestazioni per il centenario di Pinocchio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 9 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nel quadro delle attività statutarie di valorizzazione del patrimonio storico della Regione, collabora alla realizzazione delle manifestazioni del centenario di Pinocchio e a tutte le iniziative collaterali, anche mediante appositi finanziamenti.

Art. 2.

Al comitato per le manifestazioni del centenario di Pinocchio è destinato ai fini di cui all'art. 1 della presente legge, un contributo di L. 250.000.000 della regione Toscana.

Art. 3.

Ad iniziative concluse il comitato per le manifestazioni del centenario di Pinocchio assicura il versamento sul bilancio regionale della quota eventuale spettante alla Regione a saldo della gestione delle manifestazioni.

Art. 4.

La regione Toscana, secondo quanto enunciato all'art. 1 della presente legge, eroga contributi per iniziative intese a contribuire al tema del centenario di Pinocchio e alle problematiche connesse, promosse da enti locali e da istituzioni culturali della Toscana.

Art. 5.

Le iniziative ammesse al contributo potranno essere finanziate in ragione non superiore ad un terzo della spesa preventivata; mentre la loro erogazione sarà effettuata sulla base dei conti consuntivi.

Art. 6.

Il contributo per le iniziative di cui all'art. 4 è deliberato dalla giunta regionale, previo parere motivato dall'apposita commissione istituita nel seno del comitato per le manifestazioni del centenario di Pinocchio e sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, indirizzate al presidente della giunta regionale della Toscana, dovranno pervenire entro il 31 marzo 1982, con allegati il programma delle iniziative ed il preventivo della spesa.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge è fatto fronte come segue:

a) il contributo previsto all'art. 2 al cap. 09620 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con le variazioni di cui al successivo art. 9;

b) i contributi previsti all'art. 4 ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio per l'anno finanziario 1982 per un ammontare complessivo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 9.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio per l'anno finanziario 1981 vengono introdotte per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 80180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 250.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 09620. — Contributo al comitato per le manifestazioni del centenario di Pinocchio . . L. 250.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 novembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *ottobre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *novembre* 1981.

(234)

Avviso di rettifica

Il titolo della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 3 novembre 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 7 dicembre 1981, anziché: « Classificazione degli alberghi e degli alberghi *turistici* », deve leggersi: « Classificazione degli alberghi e degli alberghi *residenziali* ».

(295)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali avanti indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820440)